Conto corrente con la posta

Anno 79° — Numero 248

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Sabato, 29 ottobre 1938 - ANNO XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

Presidenza del Consiglio dei Ministri:

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 5 settembre 1938-XVI, n. 1647.
Modificazione dell'art. 1 del Regio decreto-legge 13 maggio 1937-XV, n. 1320, sull'istituzione in Libia di un Ufficio speciale per la manutenzione ed il miglioramento delle strade di grande comunicazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 21 maggio 1934-XII, n. 1397, che approva le norme per l'esecuzione delle opere pubbliche nelle Colonie;

Visto il R. decreto-legge 13 maggio 1937-XV, n. 1320, relativo all'istituzione in Libia di un Ufficio speciale per la manutenzione ed il miglioramento delle strade di grande comu-

nicazione, convertito nella legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2591;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di ampliare i compiti affidati all'ufficio predetto;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE, Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 1 del R. decreto-legge 13 maggio 1937-XV, n. 1320, è sostituito dal seguente:

« Art. 1. — È istituito, con sede in Tripoli, alle dipendenze del Governo della Libia, un Ufficio speciale della strada, a cui è affidato il compito di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade di grande comunicazione della Libia, indicate nell'annesso elenco, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, e di quelle altre in costruzione o che potranno essere costruite, la cui gestione potrà essere affidata all'Ufficio stesso, con decreto del Ministro per l'Africa Italiana.

« All'Ufficio predetto, limitatamente alle strade sopra indicate, è inoltre affidato il compito di provvedere alla compilazione dei progetti ed all'esecuzione delle varianti e di ogni miglioramento al tracciato stradale e delle opere d'arte che si manifestassero necessarie, alla compilazione dei progetti ed alla costruzione di nuove case cantoniere, nonchè alla manutenzione delle case cantoniere già esistenti o che saranno costruite ».

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 settembre 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 402, foglio 132. — MANCINI.

REGIO DECRETO 25 agosto 1938-XVI, n. 1648.

Riunione dei comuni di Barano d'Ischia, Casamicciola, Forio, Ischia, Lacco Ameno e Serrara Fontana in unico comune con sede municipale e denominazione « Ischia ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vedute le domande dei commissari prefettizi per la temporanea amministrazione dei comuni di Ischia e di Barano d'Ischia, e dei podestà di Casamicciola, Forio, Lacco Ameno e Serrara Fontana, intese ad ottenere che i detti Comuni siano riuniti in unico ente con denominazione « Ischia » e sede municipale in Ischia;

Vedute le deliberazioni in data 7 e 9 aprile 1938-XVI, con le quali gli amministratori dei sei Comuni sopra indicati hanno concordemente stabilito le condizioni della loro riunione;

Veduto il parere favorevole espresso dal Rettorato della provincia di Napoli in adunanza del 16 maggio 1938-XVI;

Udito il Consiglio di Stato, Sezione prima, il cui parere, in data 27 luglio 1938-XVI, n. 876, si intende nel presente decreto riportato;

Veduti gli articoli 30 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Nostro decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Barano d'Ischia, Casamicciola, Forio, Ischia, Lacco Ameno e Serrara Fontana sono riuniti in unico comune con denominazione « Ischia » e sede municipale in Ischia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 25 agosto 1938-XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 402, foglio 131. — MANCINI.

REGIO DECRETO 9 settembre 1938-XVI, n. 1649.

Costituzione di un Consorzio tra lo Stato e la provincia di Pisa per l'applicazione del regolamento 16 maggio 1926, n. 1126, relativo al rimboschimento dei terreni vincolati ed alla ricostituzione dei boschi nella detta Provincia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 19 febbraio 1920, n. 470, con cui veniva incaricato il cessato Comitato forestale per la provincia di Pisa di promuovere, ai termini dell'art. 11 della legge forestale 20 giugno 1877, n. 3917 (serie II), il rimboschimento ed il rinsaldamento dei terreni vincolati in quella Provincia, che per la loro natura e sistemazione compromettevano la consistenza del suolo ed il regolare corso delle acque;

Visto che lo Stato concorreva per la metà nelle spese col contributo annuo di L. 10.000, mentre l'altra metà rimaneva a carico dell'Amministrazione provinciale di Pisa;

Viste le deliberazioni:

1° maggio e 3 luglio 1937-XV dell'Amministrazione provinciale di Pisa con cui viene determinato di conferire il contributo annuo di L. 35.000 al Consorzio di rimboschimento per quella Provincia;

Visto il decreto 13 aprile 1938, n. 011755, col quale il Ministro Segretario di Stato per gli affari interni, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze approva le suddette deliberazioni 1° maggio e 3 luglio 1937-XV dell'Amministrazione provinciale di Pisa;

Viste le deliberazioni:

1° giugno 1937-XV del podestà del comune di Pisa;

18 maggio 1937-XV del podestà del comune di Buti;

26 maggio 1937-XV del podestà del comune di Vicopisano;

26 maggio 1937-XV del podestà del comune di Bientina;
28 maggio 1937-XV del podestà del comune di Calci;
25 maggio 1937-XV del commissario prefettizio del comune di S. Giuliano-Terme;
con le quali si domanda la partecipazione al Consorzio medesimo;

Visto l'art. 75 del R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In luogo dell'incarico affidato al cessato Comitato forestale della provincia di Pisa, col Nostro decreto 19 febbraio 1920, n. 470, è costituito tra lo Stato, la provincia di Pisa ed i comuni di Pisa, Buti, Vicopisano, Bientina, Calci, S. Giuliano Terme, ai termini dell'art. 75 del R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, un Consorzio allo scopo di provvedere, secondo le norme contenute nel Regio decreto-legge suddetto e nel regolamento 16 maggio 1926, n. 1126, per l'applicazione dello stesso, al rimboschimento dei terreni vincolati ed alla ricostituzione dei boschi estremamente deteriorati, anch'essi sottoposti a vincolo, nella detta Provincia.

Art. 2.

Lo Stato concorre nella metà della spesa mediante il contributo annuo di L. 50.000 (cinquantamila) a decorrere dall'esercizio finanziario 1938-39 da prelevarsi sul fondo stanziato al capitolo 43 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio corrente e su quello dei capitoli corrispondenti degli esercizi futuri.

L'altra metà rimane a carico della provincia di Pisa col contributo annuo di L. 35.000 (trentacinquemila), del comune di Pisa col contributo annuo di L. 7500 (settemilacinquecento) e dei comuni di Buti, Vicopisano, Bientina, Calci e S. Giuliano Terme col contributo annuo di L. 1500 (millecinquecento) per ciascuno di essi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 settembre 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

ROSSONI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 402, foglio 133. — MANCINI.

REGIO DECRETO 1° luglio 1938-XVI, n. 1650.

Cessione a condizioni di favore di beni immobili demaniali siti in Tripoli alla Sezione autonoma della Cassa di risparmio della Libia per la costruzione di case popolari.

N. 1650. R. decreto 1° luglio 1938, col quale, sulla proposta del DUCE, Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze, viene autorizzata la cessione a condizioni di favore di beni immobili demaniali siti in Tripoli alla Sezione autonoma della Cassa di risparmio della Libia per la costruzione di case popolari.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 30 settembre 1938-XVI, n. 1651.

Cessione a condizioni di favore di beni immobili demaniali siti nel Commissariato provinciale di Bengasi alla Sezione autonoma della Cassa di risparmio della Libia per la costruzione di case popolari.

N. 1651. R. decreto 30 settembre 1938, col quale, sulla proposta del DUCE, Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze, viene autorizzata la cessione a condizioni di favore di beni immobili demaniali siti nel Commissariato provinciale di Bengasi alla Sezione autonoma della Cassa di risparmio della Libia per la costruzione di case popolari.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 5 settembre 1938-XVI.

Nomina del comm. dott. ing. Alfonso Grandinetti a membro del Consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma statale della strada.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 4 della legge 17 maggio 1928, n. 1094;

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1302, relativo alla composizione del Consiglio d'amministrazione dell'Azienda autonoma statale della strada;

Ritenuto che in esecuzione alle disposizioni contenute nel predetto Regio decreto deve procedersi alla nomina di un quarto funzionario tecnico dell'Azienda autonoma statale della strada a consigliere d'amministrazione dell'Azienda medesima;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, presidente dell'Azienda autonoma statale della strada;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 1° luglio 1938-XVI il comm. dott. ingegnere Alfonso Grandinetti, ingegnere capo del Genio civile, comandato in servizio all'Azienda autonoma statale della strada, con funzioni ispettive, è chiamato a far parte del Consiglio d'amministrazione dell'Azienda autonoma statale della strada.

Il predetto Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto il quale sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a San Rossore, addì 5 settembre 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

COBOLLI-GIGLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1938 - Anno XVI
Registro 20 Lavori pubblici, foglio 21.

(4096)

REGIO DECRETO 5 settembre 1938-XVI.

Nomina del comm. dott. Dario Quintavalle a consigliere di amministrazione dell'Azienda autonoma statale della strada.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1302;

Visto il R. decreto 7 giugno 1928 (registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 1928, registro 13 - Lavori pubblici,

foglio 373) col quale il gr. uff. rag. Paride Andrioli fu nominato membro del Consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma statale della strada nella sua qualità di capo ragioniere dell'Azienda;

Ritenuto che il gr. uff. rag. Paride Andrioli ha cessato dalle funzioni di capo ragioniere dell'Azienda autonoma statale della strada a decorrere dal 1° luglio c. a. ed è stato sostituito in dette funzioni dal comm. dott. Dario Quintavalle, direttore capo divisione nel Ministero delle finanze;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, presidente dell'Azienda autonoma statale della strada;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 1° luglio 1938-XVI il comm. dott. Dario Quintavalle, direttore capo divisione nel Ministero delle finanze, capo ragioniere dell'Azienda autonoma statale della strada, è chiamato a far parte del Consiglio d'amministrazione dell'Azienda medesima in sostituzione del gr. uff. ragioniere Paride Andrioli.

Il predetto Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto il quale sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a San Rossore, addì 5 settembre 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

COBOLLI-GIGLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1938 - Anno XVI
Registro 20 Lavori pubblici, foglio 19.

(4097)

REGIO DECRETO 5 settembre 1938-XVI.

Nomina del gr. uff. ing. Mario Bertarelli a membro del Consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma statale della strada.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1302;

Visto il R. decreto 7 giugno 1928-VI, registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 1928-VI, al registro 13 - Lavori pubblici, foglio 373, col quale il gr. uff. ing. Italo Vandone fu nominato membro del Consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma statale della strada in rappresentanza della Consociazione turistica italiana;

Ritenuto che in seguito alla morte del suddetto gr. ufficiale ing. Italo Vandone occorre provvedere alla nomina di un nuovo rappresentante della Consociazione turistica italiana;

Che la Presidenza di detta Consociazione ha designato il gr. uff. ing. Mario Bertarelli;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 15 luglio 1938-XVI il gr. uff. ing. Mario Bertarelli, vice presidente della Consociazione turistica italiana è chiamato a far parte del Consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma statale della strada in sostituzione del gr. uff. ing. Italo Vandone.

Il predetto Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto il quale sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a San Rossore, addì 5 settembre 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

COBOLLI-GIGLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1938 - Anno XVI
Registro 20 Lavori pubblici, foglio 20.

(4098)

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 18 ottobre 1938-XVI.

Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Monserrato, con sede nel comune di Cagliari.

IL DUCE

PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Cassa rurale ed artigiana di Monserrato, con sede nel comune di Cagliari, alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al capo VII del citato testo unico ed al titolo VII, capo II, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Gli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Monserrato, con sede nel comune di Cagliari, sono sciolti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 ottobre 1938 - Anno XVI

MUSSOLINI

(4053)

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 18 ottobre 1938-XVI.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e sostituzione della procedura di liquidazione ordinaria con quella speciale della Società cooperativa agricola « Il Risorgimento Agricolo » di Castellammare del Golfo (Trapani).

IL DUCE

PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Ritenuta la necessità di sostituire la procedura di liquidazione in corso della Società cooperativa agricola « Il Risorgimento Agricolo » di Castellammare del Golfo, avente sede nel comune di Castellammare del Golfo (Trapani), con la speciale procedura di liquidazione prevista dal capo VIII del citato testo unico e dal titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

È revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Società cooperativa agricola « Il Risorgimento Agricolo » di Castellammare del Golfo, avente sede nel comune di Castellammare del Golfo (Trapani), e la procedura di liquidazione ordinaria della Cooperativa stessa è sostituita con la speciale procedura di liquidazione regolata dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 ottobre 1938 - Anno XVI

MUSSOLINI

(4051)

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1938-XVI.
Indennità di viaggio e di soggiorno per i servizi esterni compiuti dal personale delle imposte di fabbricazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 962;

Visti gli articoli 5 e 10 del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, modificato dall'art. 1 del R. decreto 23 ottobre 1921, n. 1555;

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, e 3 giugno 1936, n. 941;

Visto il R. decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1518;

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1561, che istituisce un Fondo di previdenza a favore del personale addetto ai servizi delle imposte di fabbricazione;

Decreta:

Art. 1.

Ai funzionari dei gruppi *A* e *B* degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione che si recano per motivi di servizio fuori del territorio del Comune di residenza, oltre le distanze minime di cui al primo comma dell'articolo seguente, sono corrisposte le normali indennità previste dalle disposizioni generali per i funzionari civili e militari in missione.

Art. 2.

Agli stessi funzionari di cui al precedente articolo che operano per servizi di istituto fuori dell'Ufficio in località che non distano dalla sede dell'Ufficio più di tre chilometri, quando la popolazione del Comune non superi i 200.000 abitanti, o in località che non distino dalla stessa sede dell'Ufficio più di cinque chilometri nei Comuni con popolazione maggiore spetta il solo rimborso della spesa di viaggio e, in mancanza di mezzi pubblici di trasporto, l'ordinaria indennità chilometrica, quando la percorrenza per recarsi sul luogo di esecuzione del servizio superi due chilometri fra andata e ritorno.

Per i servizi compiuti nel territorio del Comune di residenza, oltre le distanze suindicate di tre o di cinque chilometri, spettano, in aggiunta al rimborso delle spese di viaggio ed all'indennità chilometrica, previste dal precedente comma, le seguenti indennità giornaliere:

a) un terzo della normale indennità giornaliera di soggiorno (diaria) per servizi in località distanti più di 3 e fino a 10 chilometri dalla sede dell'Ufficio, nei Comuni di popolazione non superiore ai 200.000 abitanti, o in località distanti più di 5 e fino a 10 chilometri dalla predetta sede nei Comuni con popolazione superiore;

b) la metà della normale diaria per i servizi compiuti in località distanti oltre i 10 chilometri dalla sede dell'Ufficio;

c) due terzi della normale diaria quando il servizio di cui ai casi previsti alle lettere *a*) e *b*) richieda la pernottazione.

Art. 3.

Quando le missioni ed i servizi di cui ai precedenti articoli sono compiuti nell'interesse di privati o di Enti, diversi dallo Stato, dalle Provincie e dai Comuni, ai funzionari dei gruppi *A* e *B* suindicati si liquidano le indennità giornaliere previste come ai precedenti articoli, aumentate di quattro decimi, nonchè il rimborso delle spese di viaggio e la indennità chilometrica.

I privati e gli Enti diversi dallo Stato, dalle Provincie e dai Comuni, nel cui interesse sono compiuti le missioni ed i servizi, sono tenuti in ogni caso a versare all'Erario le intere indennità giornaliere (diarie) aumentate dei quattro decimi e le spese di viaggio a tariffa normale nonchè le indennità chilometriche.

Le Provincie e i Comuni rimborseranno invece, per i servizi compiuti nel loro interesse, le stesse indennità di viaggio e di soggiorno stabilite per i servizi eseguiti nell'interesse dello Stato.

Art. 4.

Ai funzionari di gruppo *C* degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, per i servizi prestati nell'ambito della zona alla quale sono addetti, sono dovute le indennità stabilite nell'allegato n. 1 al presente decreto.

Agli stessi funzionari, per i servizi prestati fuori della zona alla quale sono addetti, competono le normali indennità previste dalle disposizioni generali per i funzionari civili e militari in missione, subordinatamente alle altre condizioni di cui ai precedenti articoli 1 e 2, 1° comma.

I privati e gli Enti diversi dallo Stato, dalle Provincie e dai Comuni, per i servizi prestati ovunque nel loro interesse dai funzionari di cui ai precedenti commi, sono tenuti a versare all'Erario le somme stabilite nell'allegato n 2 al presente decreto. Le Provincie ed i Comuni sono invece tenuti a rimborsare all'Erario le stesse indennità di viaggio e di soggiorno liquidate ai funzionari.

Art. 5.

I funzionari di cui ai precedenti articoli, quando si recano, fuori dell'Ufficio, nelle località in cui devono eseguire i loro servizi d'istituto, sono tenuti a servirsi delle ferrovie dello Stato ed ove queste manchino degli altri mezzi pubblici di trasporto più diretti ed economici, che portino od avvicinino alla località ove il servizio deve essere compiuto. In questo ultimo caso il rimanente percorso sarà effettuato sulle vie ordinarie con diritto all'indennità chilometrica prevista dalle disposizioni generali.

Per l'uso, da parte degli stessi funzionari di cui ai precedenti articoli, di mezzi meccanici diversi da quelli adibiti periodicamente a pubblici trasporti, valgono le norme di carattere generale.

L'ingegnere dirigente, sempre quando i bisogni del servizio lo consiglino, può stabilire i casi nei quali si possa fare uso di speciali mezzi di trasporto messi a disposizione dell'Amministrazione o da altri Enti e privati interessati. In tali casi al funzionario, oltre alla diaria che possa spettargli, è dovuto il particolare compenso chilometrico ridotto, di cui all'ultimo comma dell'art. 3 del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311.

Art. 6.

Delle diarie dovute ai funzionari dei gruppi *A* e *B* per i servizi da loro compiuti nell'interesse dei privati, maggiorate nei modi di cui al 1° comma dell'art. 3, è devoluto il 20 % al Fondo di previdenza per i funzionari delle imposte di fabbricazione.

È devoluto altresì al Fondo di previdenza il 20 % della diaria aumentata dei quattro decimi versata dai privati all'Erario, a norma del 2° comma dello stesso art. 3, nel caso in cui detta diaria non spetti al funzionario che ha eseguito il servizio per effetto del disposto del 1° comma dell'art. 2.

Per i servizi compiuti nell'interesse dei privati dai funzionari di gruppo *C*, è devoluto al Fondo di previdenza il 20 % delle somme da versarsi dagli stessi privati per compensi orari e di pernottazione, a norma dell'unito allegato n. 2.

Art. 7.

E' abrogato il decreto Ministeriale 26 agosto 1925, numero 4949.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, addì 12 ottobre 1938 - Anno XVI

Il Ministro: Di Revel

Allegato n. 1

Art. 1.

Per le gite di servizio, entro i limiti di distanza di cui al susseguente art. 2, spetta al funzionario il rimborso delle spese di viaggio e, in mancanza di mezzi pubblici di trasporto, la corresponsione della indennità chilometrica stabilita dal penultimo comma dell'art. 3 del R. decreto-legge 14 settembre 1918, n. 1311, da applicarsi con le norme di cui all'art. 11 del R. decreto 3 giugno 1926, n. 941, e con le riduzioni percentuali successivamente apportatevi purchè la percorrenza per recarsi sul luogo di esecuzione del servizio superi due chilometri fra andata e ritorno.

Art. 2.

Per i servizi che consentono il ritorno in residenza nella stessa giornata e prestati oltre i 3 od i 5 chilometri dal centro del Comune di residenza a seconda che questo abbia una popolazione non superiore o superiore ai 200.000 abitanti:

a) se di durata non inferiore alle 3 ore e non superiore a 5 ore, compreso il viaggio, spettano al funzionario, oltre il rimborso delle spese di viaggio e l'indennità chilometrica, tre decimi della diaria normale stabilita dall'art. 181, del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, con le riduzioni percentuali successivamente apportatevi;

b) se di durata superiore a 5 ore e non superiore alle 7 ore spettano al funzionario, oltre il rimborso delle spese di viaggio e l'indennità chilometrica, quattro decimi della diaria normale come sopra stabilita;

c) oltre le 7 ore spetta al funzionario la metà delle diarie di cui al successivo art. 3 lettera *a*).

Le tre diarie non sono cumulabili e l'indennità è liquidata in base alla durata complessiva dei servizi di cui trattasi, compiuti nella stessa giornata.

Art. 3.

Per i servizi che richiedono pernottazione fuori del Comune di residenza:

a) quando l'assenza superi le 24 ore spettano al funzionario le diarie di cui appresso: L. 22 per i funzionari di grado 12°, L. 28 per i funzionari di grado 11° e 10°, L. 32 per i funzionari di grado 9° e L. 38 per quelli di grado 8°, oltre il rimborso delle spese di viaggio e l'indennità chilometrica come all'art. 1;

b) quando l'assenza non superi le 24 ore spetta al funzionario la metà delle diarie di cui alla precedente lettera *a*), oltre il rimborso delle spese di viaggio e la indennità chilometrica come sopra.

Art. 4.

Indennità speciali non subordinate ad alcuna distanza dal centro di residenza, da corrispondersi in aggiunta alle altre indennità dovute come agli articoli precedenti:

a) per il servizio notturno esterno all'Ufficio (escluso il tempo impiegato nei viaggi) spetta al funzionario, per ciascuna ora:

prima della mezzanotte . . . . . L. 1 —
dopo la mezzanotte . . . . . » 1,50

b) per ogni ora di servizio effettivo prestato dal funzionario, ovunque, oltre l'orario normale giornaliero (escluso il tempo impiegato nei viaggi e le interruzioni), gli saranno corrisposte L. 2,20, salva sempre la liquidazione, quando spetti, della indennità di servizio notturno.

In nessun caso il suindicato compenso potrà essere corrisposto per oltre due ore giornaliere;

c) per il servizio di durata non inferiore alle 4 ore, prestato in fabbriche di spirito, compete al funzionario l'indennità speciale giornaliera di L. 3, salva la liquidazione di ogni altra indennità che possa spettare;

d) per il servizio permanente prestato in località malariche spetta al funzionario, in aggiunta ad ogni altra indennità a cui abbia diritto, un'indennità giornaliera speciale di L. 2;

e) per il servizio prestato presso l'Officina ed il Magazzino centrale del materiale I. F. nonchè presso il Laboratorio elettrotecnico centrale spettano mensilmente:

ai funzionari di grado 8° e 9° . . . . L. 80
ai funzionari di grado inferiore al 9° . . » 70

Ai funzionari incaricati delle mansioni di capo officina e di capo magazzino sarà inoltre corrisposto un maggior compenso mensile rispettivamente di L. 120 (al capo officina) e di L. 80 (al capo magazzino).

Annotazioni.

1) Come centro del Comune di residenza s'intende la sede dell'Ufficio qualora esista nel Comune, od, in mancanza, l'abitazione dell'impiegato.

2) Agli effetti della indennità suppletiva per servizio di notte, sono da considerare ore di notte quelle dalle 19 alle 5 nei mesi da aprile a settembre e quelle dalle 18 alle 6 nei mesi da ottobre a marzo. Nel computo delle ore agli effetti della indennità suppletiva si trascurano le frazioni di mezz'ora o meno, calcolando un'ora la durata superiore alla mezz'ora.

3) Per i servizi permanenti fuori dell'Ufficio, ma nella circoscrizione dell'Ufficio medesimo al quale il personale è addetto, le diarie di cui agli articoli 2 e 3 lettera *a*) del presente allegato, competono soltanto pel primo mese; pel periodo successivo la diaria sarà stabilita dal Ministero, in misura inferiore a quella prevista.

4) In nessun caso si possono superare le indennità di cui alla lettera *a*) dell'art. 3 aumentate del 25 per cento.

Il Ministro: Di Revel

Allegato n. 2

Art. 1.

Le somme che gli Enti, diversi dallo Stato, dalle Provincie e dai Comuni, nonchè i privati sono tenuti a versare all'Erario, a norma del 3° comma dell'art. 4 del decreto di cui il presente allegato costituisce parte integrante, sono le seguenti:

1° per ogni ora di effettivo servizio diurno di un funzionario: L. 5;

2° per ogni ora di effettivo servizio notturno di un funzionario:
a) prima della mezzanotte . . . . . L. 6 —
b) dopo la mezzanotte . . . . . . » 6,50

3° per ogni pernottazione di un funzionario L. 15;

4° la somma da versarsi per il servizio prestato, qualunque sia la durata di esso, non potrà essere inferiore a L. 15;

5° le spese di viaggio e le indennità chilometriche liquidate al personale in base all'allegato n. 1; da ridursi alla metà quando i servizi eseguiti nella stessa missione dal funzionario siano in parte a carico dello Stato ed in parte a carico dei privati.

Art. 2.

Agli effetti del disposto del precedente articolo sono considerate ore di notte quelle dalle 19 alle 5 per i mesi da aprile a settembre, e quelle dalle 18 alle 6 per i mesi da ottobre a marzo.

Per i servizi continuativi, di durata superiore ad un mese, il Ministero ha facoltà di accordare riduzioni alle somme da versarsi all'Erario a norma dei nn. da 1 a 4 del precedente articolo.

Nel computo delle ore si trascurano le frazioni fino a 15 minuti e si calcolano come ore quelle superiori, ma va compreso il tempo in cui le operazioni della giornata rimangono sospese per il riposo ordinario accordato agli operai dello stabilimento e per altre cause attribuibili all'esercente.

Quando l'esercente provvede esso stesso al trasporto dei funzionari con i mezzi propri, il rimborso di cui al n. 5 del precedente articolo è limitato al particolare compenso chilometrico ridotto, dovuto al funzionario ai termini dell'ultimo comma dell'art. 5 del decreto a cui è allegato il presente.

Il Ministro: Di Revel

(4077)

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1938-XVI.

Modificazioni allo statuto del Patronato nazionale per l'assistenza sociale.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Veduto lo statuto in vigore del Patronato nazionale per l'assistenza sociale approvato con decreto Ministeriale 13 luglio 1935-XIII e modificato con decreto Ministeriale 21 gennaio 1938-XVI;

Veduta la istanza in data 25 gennaio 1938, con la quale il presidente del Patronato chiede la soppressione del comma *d*) dell'art. 7 del predetto statuto; la modificazione del comma *f*) dell'art. 8 e la soppressione del comma *a*) dell'art. 18;

Veduta la nota n. 412105 in data 14 marzo 1938, con la quale il Ministero dell'Africa Italiana chiede la modificazione dell'art. 5 lett. *e*) e del 2° comma dell'art. 10 dello stesso statuto;

Veduta la lettera n. 1377 in data 30 marzo 1938, con la quale il presidente del Patronato esprime parere favorevole alla modifica chiesta dal Ministero dell'Africa Italiana;

Sentito il Segretario del P. N. F.;

Decreta:

Articolo unico.

Lo statuto del Patronato nazionale per l'assistenza sociale approvato con decreti Ministeriali 13 luglio 1935-XIII e 21 gennaio 1938-XVI, è modificato nel modo seguente:

a) all'art. 5, lett. *e*), sono aggiunte le seguenti parole: « e da un rappresentante del Ministero dell'Africa Italiana »;

b) la lett. *d*) dell'art. 7 è soppressa; e la lett. *f*) dell'art. 8 è sostituita dalla seguente:

« Provvedere all'assunzione ed al licenziamento del personale impiegatizio; nominare medici e legali; provvedere agli avanzamenti ed alle rimozioni sia del personale impiegatizio che dei medici e dei legali e del personale subalterno tanto per gli uffici centrali che per i periferici »;

c) all'art. 10, comma secondo, va aggiunto: « e del Ministero dell'Africa Italiana »;

d) la lett. *a*) dell'art. 18 è sostituita dalla seguente: « Il Ministero delle corporazioni può, in qualunque tempo, su denunzia o di ufficio, annullare le deliberazioni degli organi del Patronato quando siano contrarie alla legge, ai regolamenti, allo statuto o alle finalità essenziali dell'Ente ».

Roma, addì 15 ottobre 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: Ricci

(4100)

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1938-XVI.

Ripartizione del comune di Civitanova Marche in Sezioni censuarie.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1572;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 12 ottobre 1933, n. 1539;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1935, n. 88, col quale si modificano gli articoli 12 e 51 del testo unico predetto;

Ritenuta l'opportunità di dividere il comune di Civitanova Marche, costituito con R. decreto 27 luglio 1938-XVI, numero 1299, in Sezioni censuarie ciascuna con mappa e tariffa proprie;

Decreta:

Il comune di Civitanova Marche, della provincia di Macerata, agli effetti del nuovo catasto è suddiviso in due Sezioni censuarie, con denominazione Civitanova Marche e Portocivitanova, comprendenti ciascuna il territorio della vecchia circoscrizione amministrativa soppressa in forza del Regio decreto avanti citato.

Il direttore generale del Catasto e dei Servizi tecnici erariali è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 settembre 1938 - Anno XVI

Il Ministro: Di Revel

(4099)

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1938-XVI.

Soppressione dell'Ufficio del catasto fondiario di Gradisca d'Isonzo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 1° luglio 1937-XV, n. 1033, con il quale è stato soppresso l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Gradisca d'Isonzo;

Visto l'art. 5 del R. decreto 22 maggio 1924, n. 825, in forza del quale gli Uffici di evidenza catastale, esistenti nei territori annessi, debbono esplicare le loro attribuzioni nella medesima circoscrizione territoriale degli Uffici distrettuali delle imposte dirette;

Ritenuta la necessità di provvedere alla riunione dell'Ufficio del catasto fondiario di Gradisca d'Isonzo a quello di Cormòns;

Decreta:

Art. 1.

L'Ufficio del catasto fondiario di Gradisca d'Isonzo è soppresso a datare dal 1° novembre 1938-XVII.

Art. 2.

Le attribuzioni e la competenza dell'Ufficio soppresso saranno assunte dall'Ufficio del catasto fondiario di Cormòns.

Roma, addì 15 ottobre 1938 - Anno XVI

Il Ministro: DI REVEL

(4101)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che il DUCE ha presentato il 25 ottobre 1938-XVI, alla Presidenza della Camera dei deputati, il disegno di legge per la conversione del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1502, riguardante il trattamento fiscale del Consiglio nazionale delle ricerche e degli organi da esso dipendenti.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che il DUCE ha presentato il 25 ottobre 1938-XVI, alla Presidenza della Camera dei deputati, il disegno di legge per la conversione del R. decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 883, riguardante la costituzione dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, con sede in Napoli.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che il DUCE ha presentato il 25 ottobre 1938-XVI, alla Presidenza della Camera dei deputati, il disegno di legge per la conversione del R. decreto-legge 23 giugno 1938-XVI, n. 1078, riguardante l'assegnazione di una pensione straordinaria alla vedova di Fernando Agnoletti.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che il DUCE ha presentato il 25 ottobre 1938-XVI, alla Presidenza della Camera dei deputati, il disegno di legge per la conversione del R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1062, riguardante l'assegnazione di un contributo statale all'Opera nazionale combattenti.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che il DUCE ha presentato il 25 ottobre 1938-XVI, alla Presidenza della Camera dei deputati, il disegno di legge per la conversione del R. decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 1481, che apporta modificazioni all'ordinamento della Commissione suprema di difesa.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che il DUCE ha presentato il 25 ottobre 1938-XVI, alla Presidenza della Camera dei deputati, il disegno di legge per la conversione del R. decreto-legge 19 agosto 1938-XVI, n. 1518, contenente modificazioni alle norme che regolano il trattamento economico dei dipendenti dallo Stato in occasione di missioni e trasferimenti.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che il DUCE ha presentato il 25 ottobre 1938-XVI, alla Presidenza della Camera dei deputati, il disegno di legge per la conversione del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1465, che reca provvidenze a favore degli ex militari del cessato Impero austro-ungarico e dei loro congiunti pertinenti ai territori annessi al Regno.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che il DUCE ha presentato il 25 ottobre 1938-XVI, alla Presidenza della Camera dei deputati, il disegno di legge per la conversione del R. decreto-legge 28 giugno 1938-XVI, n. 1125, riguardante la concessione di una pensione straordinaria alla signora Nicolina Dusevich vedova Fabris.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che il DUCE ha presentato il 25 ottobre 1938-XVI, alla Presidenza della Camera dei deputati, il disegno di legge per la conversione del R. decreto-legge 24 luglio 1938-XVI, n. 1266, riguardante la dichiarazione di pubblica utilità e norme per le opere occorrenti per l'impianto e l'esercizio della zona industriale nel territorio di Massa e Carrara.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che il DUCE ha presentato il 25 ottobre 1938-XVI, alla Presidenza della Camera dei deputati, il disegno di legge per la conversione del R. decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 1032, che detta norme per disciplinare la perdita del diritto a pensione per il personale statale destituito.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che il DUCE ha presentato il 25 ottobre 1938-XVI, alla Presidenza della Camera dei deputati, il disegno di legge per la conversione del R. decreto-legge 19 maggio 1938-XVI, n. 853, contenente provvedimenti per il personale statale e degli altri enti pubblici richiamato o trattenuto alle armi o arruolatosi volontariamente.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che il DUCE ha presentato il 25 ottobre 1938-XVI, alla Presidenza della Camera dei deputati, il disegno di legge per la conversione del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1620, riguardante la soppressione dell'Ente della mutualità scolastica ed il trasferimento delle sue attribuzioni al P.N.F. (Gioventù italiana del Littorio).

(4139)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notari dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 11 ottobre 1938, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro signor Bartoli Luigi, residente nel comune di Roma, distretto notarile di Roma, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 28 novembre 1938, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, numero 1953.

Roma, addì 20 ottobre 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: TUFAROLI

(4090)

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 11 ottobre 1938, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. Anfossi Giuseppe Raimondo, residente nel comune di San Salvatore Monferrato, distretto notarile di Alessandria, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 5 novembre 1938, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 20 ottobre 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: TUFAROLI

(4091)

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 11 ottobre 1938, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro signor d'Ambrosio Giovanni residente nel comune di Torre Annunziata, distretto notarile di Napoli, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 21 novembre 1938 in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 20 ottobre 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: TUFAROLI

(4092)

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 11 ottobre 1938, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. Coggiola Luigi, residente nel comune di Crevacuore, distretto notarile di Novara, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 27 novembre 1938, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 20 ottobre 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: TUFAROLI

(4093)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli N. 211

del 25 ottobre 1938-XVI

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	90,45
Francia (Franco)	50,60
Svizzera (Franco)	431,50
Argentina (Peso carta)	4,75
Belgio (Belga)	3,2135
Canadà (Dollaro)	18,81
Cecoslovacchia (Corona)	65,45
Danimarca (Corona)	4,0375
Germania (Reichsmark)	7,6040
Norvegia (Corona)	4,5445
Olanda (Fiorino)	10,33
Polonia (Zloty)	357,35
Portogallo (Scudo)	0,8211
Svezia (Corona)	4,659
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	22,85
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	5,0890
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,67
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,05
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Rendita 3,50 % (1906)	73,725
Id. 3,50 % (1902)	70,90
Id. 3,00 % Lordo	51,375
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	71,075
Id. Id. 5 % (1936)	94,025
Rendita 5 % (1935)	94,075
Obbligazioni Venezie 3,50 %	90,125
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	102,05
Id. Id. 5 % - Id. 1941	102,90
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,525
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,45
Id. Id. 5 % - Id. 1944	98,725

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Estrazione delle obbligazioni emesse per la ferrovia « Udine-Pontebba »

Si notifica che nel giorno di venerdì 18 novembre 1938-XVII, alle ore 9, in Roma, in una sala a pianterreno del palazzo ove ha sede la Direzione generale del Debito pubblico, via Goito 1, aperta al pubblico, avrà luogo la 63ª estrazione delle obbligazioni, emesse per la ferrovia « Udine-Pontebba » in virtù della legge 29 giugno 1876, n. 3181.

Le obbligazioni da estrarsi, giusta la tabella d'ammortamento sono 565, sulle 45.226 attualmente vigenti.

I numeri delle obbligazioni sorteggiate saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 ottobre 1938 - Anno XVII

Il direttore generale: POTENZA

(4140)

ISTITUTO PER IL CREDITO NAVALE

Preavviso riguardante l'estrazione di titoli rappresentanti obbligazioni serie speciale 5 %, obbligazioni 6,50 % serie ordinaria (1ª emissione) ed obbligazioni 6,50 % serie speciale « Società Italia » (Flotte riunite Cosulich - Lloyd Sabaudo - Navigazione generale).

Si notifica che il giorno 15 novembre 1938-XVII, incominciando alle ore 9, si procederà, presso la sede dell'Istituto, in via Vittorio Veneto 89, alle seguenti operazioni:

a) *In ordine alle obbligazioni « Serie speciale 5 % »*:

Annullamento di n. 13.336, obbligazioni per il capitale nominale di L. 6.668.000, rappresentate da 166 titoli unitari, 300 titoli quintupli, 667 decupli e da 200 titoli di 25 obbligazioni, costituenti la quota da ammortizzare sulla suindicata Serie speciale nel 2° semestre 1938, in base al piano di ammortamento della serie stessa.

L'estinzione delle suddette n. 13.336, obbligazioni, acquistate sul mercato, viene effettuata in luogo del sorteggio a norma delle condizioni d'emissione riportate a tergo dei titoli.

b) *In ordine alle obbligazioni* 6,50 % *Serie ordinaria* (*1ª emiss.*):

1) Distruzione di titoli al portatore sorteggiati nelle precedenti estrazioni e rimborsati dal 1° gennaio al 30 giugno 1938.

2) Estrazione a sorte di n. 142 titoli di dieci obbligazioni rappresentanti 1420 obbligazioni per nominali L. 710.000.

Le obbligazioni da estinguere nell'anno in corso ammontano a n. 5860 per il capitale nominale di L. 2.930.000; l'estrazione viene, però, limitata alle suddette 1420 obbligazioni perchè alla estinzione delle rimanenti 4440 obbligazioni è stato provveduto mediante acquisto da parte dell'Istituto.

3) Distruzione di n. 4440 obbligazioni, pari a nominali L. 2.220.000, rappresentate da 444 titoli decupli, acquistati dall'Istituto per l'estinzione.

c) *In ordine alle obbligazioni* 6,50 % *Serie speciale « Società Italia » (Flotte riunite Cosulich - Lloyd Sabaudo - Navigazione Generale)*:

1) Distruzione di titoli al portatore sorteggiati nelle precedenti estrazioni e rimborsati dal 1° gennaio al 30 giugno 1938-XVI.

2) Estrazione a sorte dei seguenti titoli:

N. 385 titoli di una obbligazione;
» 403 titoli di cinque obbligazioni;
» 1058 titoli di dieci obbligazioni;
» 404 titoli di venticinque obbligazioni e così

in totale n. 2250 titoli per n. 23.080 obbligazioni; pari a nominali L. 11.540.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 22 ottobre 1938 - Anno XVI

Il presidente: A. BENEDUCE

(4141)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Società cooperativa agricola « Il Risorgimento Agricolo » di Castellammare del Golfo (Trapani).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706,

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141 e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto di pari data del DUCE, Presidente del Comitato dei Ministri, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Società cooperativa agricola « Il Risorgimento Agricolo » di Castellammare del Golfo, con sede nel comune di Castellammare del Golfo (Trapani), e sostituisce alla procedura di liquidazione in corso della Cooperativa stessa la speciale procedura di liquidazione prevista dal capo VIII del citato testo unico e dal titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Dispone:

L'avv. Andrea D'Anna di Gaetano è nominato commissario liquidatore della Società cooperativa agricola « Il Risorgimento Agricolo » di Castellammare del Golfo avente sede nel comune di Castellammare del Golfo (Trapani), ed i sigg. cav. Giacomo Borrusso Bologna fu Vito, dott. Leonardo Vasile fu Leonardo e Pietro Como fu Luca, sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cooperativa stessa con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal

titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141 e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 ottobre 1938 - Anno XVI

V. AZZOLINI

(4052)

Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Monserrato, con sede nel comune di Cagliari.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto di pari data del DUCE, Presidente del Comitato dei Ministri, che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Monserrato, con sede nel comune di Cagliari;

Dispone:

Il dott. prof. Leandro Cocco è nominato commissario straordinario per l'amministrazione della Cassa rurale ed artigiana di Monserrato, avente sede nel comune di Cagliari, ed i sigg. Giovanni Pisano di Giuseppe, cav. Giovanni Cao fu Agostino ed Emanuele Foddis Picciau di Efisio, sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa stessa con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 ottobre 1938 - Anno XVI

V. AZZOLINI

(4054)

Autorizzazione alla Banca popolare cooperativa anonima di Novara a sostituirsi alla Banca commerciale italiana, con sede in Milano, nell'esercizio della filiale di Valenza (Alessandria).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti gli articoli 53 e seguenti del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la deliberazione 4 luglio 1938-XVI del Comitato dei Ministri sul riordinamento degli sportelli bancari;

Veduta la convenzione stipulata in data 4 ottobre 1938-XVI fra la Banca popolare cooperativa anonima di Novara, società anonima cooperativa con sede in Novara, e la Banca commerciale italiana, banca di interesse nazionale con sede in Milano, relativa alla sostituzione della prima azienda alla seconda nell'esercizio della filiale di Valenza (Alessandria).

Autorizza

la Banca popolare cooperativa anonima di Novara, società anonima cooperativa con sede in Novara, a sostituirsi alla Banca commerciale italiana, banca di interesse nazionale con sede in Milano, nell'esercizio della filiale di Valenza (Alessandria), in conformità della convenzione indicata nelle premesse.

La sostituzione anzidetta avrà luogo a decorrere dal 7 novembre 1938-XVII.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 ottobre 1938 - Anno XVI

V. AZZOLINI

(4084)

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Torino a sostituirsi alla Banca commerciale italiana, con sede in Milano, nell'esercizio delle filiali di Chieri (Torino) e Cuorgnè (Aosta).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti gli articoli 53 e seguenti del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la deliberazione 4 luglio 1938-XVI del Comitato dei Ministri sul riordinamento degli sportelli bancari;

Vedute le convenzioni stipulate in data 4 ottobre 1938-XVI fra la Cassa di risparmio di Torino, con sede in Torino, e la Banca commerciale italiana, banca di interesse nazionale con sede in Milano relative alla sostituzione della prima azienda alla seconda nell'esercizio delle filiali di Chieri (Torino) e Cuorgnè (Aosta);

Autorizza

la Cassa di risparmio di Torino, con sede in Torino, a sostituirsi alla Banca commerciale italiana, banca di interesse nazionale con sede in Milano, nell'esercizio delle filiali di Chieri (Torino) e Cuorgnè (Aosta), in conformità delle convenzioni indicate nelle premesse.

Le sostituzioni anzidette avranno luogo entrambe a decorrere dal 7 novembre 1938-XVII.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 ottobre 1938 - Anno XVI

V. AZZOLINI.

(4085)

Autorizzazione al Monte dei Paschi di Siena a sostituirsi alla Cassa di risparmio di Firenze nell'esercizio delle filiali di S. Gimignano (Siena), Montalcino (Siena) e Roccastrada (Grosseto).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti gli articoli 53 e seguenti del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la deliberazione 4 luglio 1938-XVI del Comitato dei Ministri sul riordinamento degli sportelli bancari;

Vedute le convenzioni stipulate in data 18 ottobre 1938-XVI fra il Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Siena, e la Cassa di risparmio di Firenze, con sede in Firenze, relative alla sostituzione della prima azienda alla seconda nell'esercizio delle filiali di S. Gimignano, Montalcino (Siena) e Roccastrada (Grosseto);

Autorizza

il Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Siena, a sostituirsi alla Cassa di risparmio di Firenze, con sede in Firenze, nell'esercizio delle filiali di S. Gimignano, Montalcino (Siena) e Roccastrada (Grosseto), in conformità delle convenzioni indicate nelle premesse.

Le sostituzioni anzidette avranno luogo a decorrere dal 5 novembre 1938-XVII.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 ottobre 1938 - Anno XVI

V. AZZOLINI

(4086)

Autorizzazione alla Banca industriale gallaratese, con sede in Gallarate (Varese) a sostituirsi con proprie dipendenze al Credito italiano, con sede in Genova, nell'esercizio delle filiali di Cassano Magnago (Varese) e Samarate (Varese).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti gli articoli 53 e seguenti del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la deliberazione 4 luglio 1938-XVI del Comitato dei Ministri sul riordinamento degli sportelli bancari;
Veduta la convenzione stipulata in data 17 ottobre 1938-XVI fra la Banca industriale gallaratese, società anonima con sede in Gallarate (Varese) ed il Credito italiano, banca di interesse nazionale con sede in Genova, relativa alla sostituzione della prima azienda alla seconda nell'esercizio delle filiali di Cassano Magnago e Samarate (Varese);

Autorizza

la Banca industriale gallaratese, società anonima con sede in Gallarate (Varese), a sostituirsi con proprie dipendenze al Credito italiano, banca di interesse nazionale con sede in Genova, nell'esercizio delle filiali di Cassano Magnago e Samarate (Varese), in conformità della convenzione indicata nelle premesse.
Le sostituzioni anzidette avranno luogo entrambe a decorrere dal 7 novembre 1938-XVII.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 ottobre 1938 - Anno XVI

V. AZZOLINI

(4087)

Autorizzazione alla Cassa di risparmio delle provincie lombarde, con sede in Milano, a sostituirsi con una propria dipendenza alla Cassa di risparmio di Vercelli nell'esercizio della filiale di Robbio (Pavia).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti gli articoli 53 e seguenti del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduta la deliberazione 4 luglio 1938-XVI del Comitato dei Ministri sul riordinamento degli sportelli bancari;
Veduta la convenzione stipulata in data 29 settembre 1938-XVI fra la Cassa di risparmio delle provincie lombarde, con sede in Milano, e la Cassa di risparmio di Vercelli, con sede in Vercelli, relativa alla sostituzione della prima azienda alla seconda nell'esercizio della filiale di Robbio (Pavia);

Autorizza

la Cassa di risparmio delle provincie lombarde, con sede in Milano, a sostituirsi con una propria dipendenza alla Cassa di risparmio di Vercelli con sede in Vercelli, nell'esercizio della filiale di Robbio (Pavia), in conformità della convenzione indicata nelle premesse.
La sostituzione anzidetta avrà luogo a decorrere dal 20 novembre 1938-XVII.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 ottobre 1938 - Anno XVI

V. AZZOLINI

(4057)

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Vercelli a sostituirsi con proprie dipendenze alla Cassa di risparmio delle provincie lombarde, con sede in Milano, nell'esercizio delle filiali di Varallo Sesia, Borgosesia, Quarona — frazione del comune di Borgosesia — e Boccioleto (in provincia di Vercelli).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti gli articoli 53 e seguenti del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141 e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduta la deliberazione 4 luglio 1938-XVI del Comitato dei Ministri sul riordinamento degli sportelli bancari;
Veduta la convenzione stipulata in data 29 settembre 1938-XVI fra la Cassa di risparmio di Vercelli, con sede in Vercelli, e la Cassa di risparmio delle provincie lombarde, con sede in Milano, relativa alla sostituzione della prima azienda alla seconda nell'esercizio delle filiali di Varallo Sesia, Borgosesia, Quarona - frazione del comune di Borgosesia - e Boccioleto (Vercelli);

Autorizza

la Cassa di risparmio di Vercelli, con sede in Vercelli, a sostituirsi con proprie dipendenze alla Cassa di risparmio delle provincie lombarde, con sede in Milano, nell'esercizio delle filiali di Varallo Sesia, Borgosesia, Quarona - frazione del comune di Borgosesia - e Boccioleto (Vercelli), in conformità della convenzione indicata nelle premesse.
Le sostituzioni anzidette avranno luogo a decorrere dal 20 novembre 1938-XVII.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 ottobre 1938 - Anno XVI

V. AZZOLINI

(4058)

CONCORSI

MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE

Concorso a 15 posti di vice coadiutore (gruppo B, grado 11°)

IL MINISTRO PER LA CULTURA POPOLARE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni statali, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 29 luglio 1938-XVI, n. 1234, che approva il regolamento per il personale di questo Ministero;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni statali;
Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, convertito nella legge 3 giugno 1935, n. 1019;
Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, che reca provvedimenti per l'incremento demografico;
Visto il decreto del Capo del Governo 7 ottobre 1937-XV, che autorizza l'espletamento dei concorsi durante l'anno 1938-XVI, per pubblici impieghi;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 15 posti di vice coadiutore in prova (gruppo *B*, grado 11°) nel ruolo di segreteria di questo Ministero.

Art. 2.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero della cultura popolare (Direzione generale per i Servizi amministrativi, gli Affari generali ed il Personale - Div. 1ª) non oltre il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda redatta in carta da bollo da L. 6 con la precisa indicazione del proprio recapito.
Per i concorrenti che risiedano nelle Colonie o all'estero resta fermo il predetto termine di sessanta giorni per la presentazione della domanda, salvo a produrre i documenti prescritti almeno dieci giorni avanti la prima prova di esame.
La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti debitamente legalizzati:
1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8 dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto alla data del presente decreto l'età di 18 anni e non oltrepassato i 32 anni di età.
Detto limite massimo di età è elevato di cinque anni:
a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;
b) per i legionari fiumani;
c) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;
d) per coloro che abbiano partecipato ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV,

Il limite stesso è poi elevato a 39 anni:

a) per i mutilati od invalidi di guerra o per la causa fascista ovvero per fatti d'arme avvenuti dal 3 ottobre 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in dipendenza di operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra in applicazione delle norme vigenti;

b) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, quando gli uni e gli altri siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozione per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

I suddetti limiti di età sono rispettivamente aumentati di quattro anni:

a) per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

b) per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto di ferito che risultino iscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Il suddetto limite di anni 32 è infine elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni.

La condizione del limite di età massimo non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato e per il personale non di ruolo che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 4 dal podestà del Comune di origine.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 12;

4) certificato di buona condotta morale, civile e politica su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante ha il suo domicilio o la sua residenza abituale;

5) certificato rilasciato su carta da bollo da L. 4, da un medico provinciale o militare, della M.V.S.N. o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Ove l'aspirante sia affetto da imperfezione fisica, il certificato medico ne deve fare menzione, indicando se l'imperfezione menoma l'attitudine al servizio.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia per accertare la loro completa idoneità agli speciali servizi di istituto;

6) foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva a seconda della specifica condizione in cui si trova il candidato rispetto agli obblighi militari.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, oppure che abbiano partecipato ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, presenteranno, invece copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra; gli ex combattenti nella guerra 1915-18 e coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, presenteranno, inoltre, la dichiarazione integrativa ai sensi, rispettivamente della circolare n. 588 del Giornale militare ufficiale del 1922 e della circolare n. 957 del Giornale militare ufficiale del 1936 e n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937.

Coloro che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dall'autorità marittima competente.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale per le pensioni di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV ed i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dalla data predetta per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato su carta da bollo da L. 4 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal Prefetto; gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato oppure con un certificato, in carta da bollo da L. 4, del podestà del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal Prefetto;

7) diploma originale o copia autentica notarile di maturità classica o di maturità scientifica, oppure di ragioniere e perito commerciale, o i diplomi di licenza liceale, di licenza di istituto tecnico (sezione commerciale e ragioneria e fisico-matematica) e di perito commerciale conseguiti a termine degli ordinamenti scolastici preesistenti a quelli attuali e titoli equipollenti.

L'equipollenza dei titoli di studio è pronunciata dal Ministero della cultura popolare, su parere del Ministero dell'educazione nazionale;

8) stato di famiglia su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune dove il candidato ha il suo domicilio. Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole e dei vedovi con prole;

9) certificato in carta da bollo da L. 4 comprovante, a seconda dell'età del candidato, l'iscrizione al P.N.F. o nella Gioventù italiana del Littorio od ai Gruppi universitari fascisti nonchè la data di iscrizione.

Tale certificato dovrà essere rilasciato dal segretario (o dal vice segretario ove trattisi del capoluogo di provincia) del competente Fascio di combattimento o sottoposto al visto del segretario della Federazione dei Fasci di combattimento o in sua vece, del vice segretario federale o del segretario federale amministrativo.

L'iscrizione non è richiesta per i mutilati ed invalidi di guerra e per i minorati in dipendenza di fatti d'arme avveratisi nella difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935-XIII, oppure in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV.

Ove trattisi di iscritti da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato stesso dovrà attestare esplicitamente che l'iscrizione non ebbe interruzioni; dovrà essere rilasciato personalmente dal segretario federale della provincia e vistato, per ratifica, da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista o dal Segretario amministrativo o da uno dei due Vice segretari del Partito stesso. Per coloro che siano in possesso del brevetto di ferita per la causa fascista dovrà attestare che non vi fu interruzione dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Il ferito per la causa fascista a corredo del certificato dovrà pure produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti all'estero dovranno comprovare la loro iscrizione al P. N. F., mediante certificato redatto su carta da bollo da L. 4, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Quando trattisi di iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore alla Marcia su Roma, anche il detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica di S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista o di uno dei Vice segretari ovvero del Segretario amministrativo del Partito stesso.

I certificati rilasciati ai cittadini sanmarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovranno essere firmati dal Segretario del

Partito Fascista sanmarinese e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri: quelli rilasciati ai sanmarinesi residenti nel Regno saranno firmati dalla Federazione che ha l'iscritto in forza. I certificati riguardanti iscrizioni anteriori al 28 ottobre 1922 dovranno riportare il visto di ratifica di S. E. il Segretario del Partito o di un Vice segretario del Partito Nazionale Fascista;

10) fotografia recente del candidato con la sua firma autenticata dal Podestà o da un notaio a meno che il concorrente dichiari nella domanda di essere provvisto di libretto ferroviario o di altro documento munito di firma e fotografia rilasciato da una pubblica Amministrazione;

11) i candidati in servizio non di ruolo presso le Amministrazioni statali, aventi titolo a partecipare al concorso ai sensi dell'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, dovranno esibire un certificato da rilasciarsi, su carta da bollo da L. 4, dal capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione dell'assunzione in servizio straordinario, nonchè la data di inizio, la durata e la qualità del servizio stesso.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono dagli aspiranti essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso.

Art. 3.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 8 e 9 del precedente articolo debbono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale e del Prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

Dalla presentazione dei documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5. 6 e 10 del precedente articolo sono dispensati i concorrenti che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio presso le Amministrazioni dello Stato.

All'uopo gli interessati dovranno produrre una copia del loro stato di servizio civile rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici.

I concorrenti non impiegati di ruolo che si trovino sotto le armi sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2, 4, 5 e 6 del precedente articolo quando vi suppliscano con un certificato in carta da bollo da L. 4 del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

I candidati che siano ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo, sono esonerati dalla presentazione dei documenti indicati ai numeri 2, 3 e 4 del precedente articolo, qualora presentino una attestazione dell'autorità da cui dipendono che dichiari la suddetta loro qualità.

Non è consentito far riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, salvo pel titolo di studio del quale si deve in ogni caso produrre un certificato rilasciato dall'Amministrazione presso la quale si trova il titolo originale.

La tardiva presentazione dell'istanza o anche di uno solo dei documenti prescritti può costituire motivo di esclusione dal concorso, salvo la facoltà ai candidati ammessi alle prove orali di produrre, prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino, nei loro confronti, nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui aspirano.

Il Ministro con decreto non motivato e non soggetto ad alcun gravame può negare l'ammissione al concorso di qualsiasi candidato.

Dal presente concorso sono escluse le donne.

Art. 4.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale che avranno luogo in Roma nei giorni che saranno successivamente stabiliti.

Le prove scritte e quella orale verteranno sulle materie di cui al programma allegato al presente decreto.

Art. 5.

La Commissione esaminatrice è composta di un direttore generale del Ministero, presidente; del capo del Personale, di un referendario della Corte dei conti, di un funzionario di gruppo A del Ministero di grado non inferiore al 6°, di un professore ordinario di Regi istituti medi d'istruzione, il quale sia titolare di una delle materie che sono argomento di prova scritta, membri.

Un funzionario direttivo del Ministero di grado non inferiore al 9° eserciterà le funzioni di segretario.

Art. 6.

Per lo svolgimento degli esami saranno osservate le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, nonchè quelle del regolamento per il personale del Ministero approvato con R. decreto 29 luglio 1938, n. 1234.

Ogni commissario disporrà di dieci punti per ciascuna prova scritta e di dieci punti per la prova orale.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 7.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito, saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, nonchè dei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, e 2 giugno 1936-XIV, n. 1172.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei invalidi di guerra o per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, agli idonei ex combattenti e legionari fiumani, o feriti per la causa fascista, o iscritti ai Fasci di combattimento prima del 28 ottobre 1922, agli idonei che hanno partecipato nei reparti mobilitati nelle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, oppure che abbiano partecipato ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, e, in mancanza di idonei orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale od in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, nel R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777, nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nonchè nei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935-XIV, n 2111, 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, e 21 ottobre 1937-XV, n. 2179.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

Art. 8.

I vincitori del concorso saranno nominati vice coadiutori salvo il periodo di prova non inferiore a mesi sei e conseguiranno la nomina alla effettività del posto previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.

Coloro che a giudizio insindacabile del predetto Consiglio non siano riconosciuti idonei a conseguire la nomina in ruolo saranno licenziati senza diritto ad alcun indennizzo.

Sono esentati dal periodo di prova quelli che si trovano nelle condizioni di cui al terzo comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Durante il periodo di prova i vincitori del concorso percepiranno l'assegno mensile di L. 700 di cui al decreto Ministeriale 8 luglio 1929 (Finanze) oltre l'aggiunta di famiglia prevista dalla legge n. 1047 del 27 giugno 1929 e relative quote complementari qualora sussistano le speciali condizioni all'uopo richieste nei vincitori medesimi.

A tale emolumento si applicano le riduzioni dei Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561, e gli aumenti di cui ai Regi decreti-legge 24 settembre 1936, n. 1719, e 27 giugno 1937, n. 1033.

A coloro che provengono da altri ruoli di personale statale saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Ai nominati sarà prefisso un termine per assumere servizio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 ottobre 1938 - Anno XVI

Il Ministro: ALFIERI.

ALLEGATO.

PROGRAMMA
dell'esame di concorso per vice coadiutore in prova.

(Gruppo *B*, grado 11° - Ruolo di Segreteria).

1. Nozioni di diritto costituzionale ed amministrativo;
2. Istituzioni di diritto civile;
3. Legge e regolamento sull'amministrazione e contabilità generale dello Stato;
4. Legislazione sulla stampa - Ordinamento, funzionamento ed attribuzioni del Ministero della cultura popolare e degli Enti da esso dipendenti e vigilati;
5. Nozioni di statistica;
6. Nozioni di storia civile e letteraria d'Italia.

Le tre prove scritte vertono sulle materie indicate ai numeri 1, 3 e 4. La prova orale verte su tutto il programma.

Il Ministro: ALFIERI.

(4107)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorsi per titoli per il comando di insegnanti medi presso il Regio Istituto di patologia del libro in Roma

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto l'art. 5, lettera *b*, del R. decreto 23 giugno 1938, n. 1038;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli per il comando di due insegnanti, con funzioni di assistenti, presso il Regio Istituto di patologia del libro in Roma.

Art. 2.

Possono prendere parte al suddetto concorso gli insegnanti, ordinari e straordinari, dei Regi istituti di istruzione media classica, scientifica, magistrale o tecnica che abbiano particolare competenza nel campo della microbiologia, con particolare riferimento alle alterazioni della carta.

Art. 3.

Coloro che intendano partecipare al suddetto concorso dovranno, entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, far pervenire a questo Ministero (Direzione generale delle Accademie e biblioteche, degli Affari generali e del Personale) regolare domanda redatta in carta legale da L. 6 e corredata di tutti quei titoli e pubblicazioni che possano comunque attestare la competenza degli interessati nel campo della microbiologia con particolare riferimento alle alterazioni della carta. Alla domanda stessa dovrà essere allegato un elenco di tutti i documenti e titoli predetti.

Art. 4.

Coloro che risulteranno vincitori del concorso verranno comandati, a tempo indeterminato, presso il Regio Istituto di patologia del libro in Roma, dove attenderanno a ricerche di laboratorio con funzioni di assistenti.
In qualsiasi momento il comando potrà venire revocato.

Art. 5.

Con successivo decreto verrà stabilita la composizione della Commissione giudicatrice del concorso.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 ottobre 1938 - Anno XVI

Il Ministro: BOTTAI

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto l'art. 5, lettera *b*), del R. decreto 23 giugno 1938-XVI, n. 1038;

Decreta:

Art. 1.

E indetto un concorso per titoli per il comando di un insegnante, con funzioni di assistente, presso il Regio Istituto di patologia del libro in Roma.

Art. 2.

Possono prendere parte al suddetto concorso gli insegnanti, ordinari e straordinari, dei Regi istituti d'istruzione media classica, scientifica, magistrale o tecnica che abbiano particolare competenza nel campo delle discipline bibliografiche.

Art. 3.

Coloro che intendano partecipare al suddetto concorso dovranno, entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, far pervenire a questo Ministero (Direzione generale delle Accademie e biblioteche, degli Affari generali e del Personale) regolare domanda, redatta in carta legale da L. 6 e corredata di tutti quei titoli e pubblicazioni che possano comunque attestare la competenza degli interessati nel campo delle discipline bibliografiche. Alla domanda stessa dovrà essere allegato un elenco di tutti i documenti e titoli predetti.

Art. 4.

Colui che risulterà vincitore del concorso verrà comandato, a tempo indeterminato, presso il Regio Istituto di patologia del libro in Roma, dove attenderà a ricerche di laboratorio con funzione di assistente.
In qualsiasi momento il comando potrà venire revocato.

Art. 5.

Con successivo decreto verrà stabilita la composizione della Commissione giudicatrice del concorso.
Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 ottobre 1938 - Anno XVI

Il Ministro: BOTTAI

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto l'art. 5, lettera *b*), del R. decreto 23 giugno 1938, n. 1038;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli per il comando di un insegnante, con funzioni di assistente, presso il Regio Istituto di patologia del libro in Roma.

Art. 2.

Possono prendere parte al suddetto concorso gli insegnanti, ordinari e straordinari, dei Regi istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica che abbiano particolare competenza nel campo della chimica.

Art. 3.

Coloro che intendano partecipare al suddetto concorso dovranno, entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, far pervenire a questo Ministero (Direzione generale delle Accademie e bibliotche, degli Affari, generali e del Personale) regolare domanda redatta in carta legale da L. 6 e corredata di tutti quei titoli e pubblicazioni che possano comunque attestare la competenza degli interessati nel campo della chimica. Alla domanda stessa dovrà essere allegato un elenco di tutti i documenti e titoli predetti.

Art. 4.

Colui che riuscirà vincitore del concorso verrà comandato, a tempo indeterminato, presso il Regio Istituto di patologia del libro in Roma, dove attenderà a ricerche di laboratorio con funzioni di assistente.
In qualsiasi momento il comando potrà venire revocato.

Art. 5.

Con successivo decreto verrà stabilita la composizione della Commissione giudicatrice del concorso.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 ottobre 1938 - Anno XVI

Il Ministro: BOTTAI

(4109)

REGIA PREFETTURA DI CHIETI

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CHIETI

Vista la graduatoria dei partecipanti al concorso per 10 posti di medico condotto, bandito in data 30 dicembre 1936;
Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto l'art. 55 del regolamento speciale per i concorsi sanitari condotti approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la graduatoria del concorso a 10 posti di medico condotto, così formulata dalla Commissione giudicatrice:

1. Grumelli Fileno . . . . . . Voti 61.800/50
2. Falconio Filippo . . . . . . » 58.256/50
3. Barbati Lorenzo . . . . . . » 56.042/50
4. Impicciatore Teodoro . . . . . » 55.531/50
5. Fabrizio Alcide . . . . . . » 54.664/50
6. Da Marinis Nicola . . . . . . » 52.437/50
7. Tartaglia Luigi . . . . . . » 52.397/50
8. Natale Giuseppe . . . . . . » 52.180/50
9. Carri Crescentino . . . . . . » 51.772/50
10. Medori Pasquale . . . . . . » 51.464/50
11. Colacito Luigi . . . . . . » 51.354/50
12. Colangelo Luigi . . . . . . » 51.078/50
13. Pierantoni Vincenzo . . . . . » 50.616/50
14. Battini Danilo . . . . . . » 50.080/50
15. Federico Daniele . . . . . . » 49.958/50
16. Memmo Nicolò . . . . . . » 49.708/50
17. Lalli Francesco . . . . . . » 49.377/50
18. Apuzzo Pietro . . . . . . » 49.330/50
19. Di Croce Nicola . . . . . . » 49.320/50
20. Pichiecchio Eugenio . . . . . » 49.216/50
21. Sciarretta Vincenzo . . . . . » 48.505/50
22. Cocco Paride . . . . . . » 48.000/50
23. Angelozzi Bartolomeo . . . . . » 47.928/50
24. Pupillo Renzo . . . . . . » 47.773/50
25. Totaro Antonio . . . . . . » 47.689/50
26. Fimiani Enrico . . . . . . » 47.637/50
27. Franceschelli Giuseppe . . . . . » 47.500/50
28. Santeusanio Renato . . . . . » 47.089/50
29. Ciancaglini Ettore . . . . . » 46.456/50
30. Teramo Filomeno . . . . . . » 46.439/50
31. Civitarese Mario . . . . . . » 45.997/50
32. Lombardi Francesco . . . . . » 45.942/50
33. Tosti Filippo . . . . . . » 45.849/50
34. Marino Carlo . . . . . . » 44.105/50
35. Colangelo Quirino . . . . . » 43.318/50
36. Di Stefano Roberto . . . . . » 40.940/50
37. Di Penta Luciano . . . . . » 40.092/50

Si dispone che il presente decreto venga pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e per otto giorni consecutivi all'albo della Prefettura ed a quello dei Comuni interessati.

Chieti, addì 7 settembre 1938 - Anno XVI

p. *Il prefetto*: SARNO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CHIETI

Visto il proprio decreto n. 31204 di pari data, con cui si provvede all'approvazione della graduatoria dei partecipanti al concorso per 10 posti di medico condotto in Comuni di questa Provincia, bandito in data 30 dicembre 1936-XV;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie;
Visto l'art. 55 del regolamento speciale per i concorsi sanitari condotti, approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le condotte mediche messe a concorso sono assegnate ai vincitori come segue:

1. Grumelli Fileno - Francavilla
2. Falconio Filippo - Chieti, 4ª condotta
3. Impicciatore Teodoro - Bomba
4. Fabrizio Alcide - Cupello
5. De Marinis Nicola - Crecchio
6. Tartaglia Luigi - Canosa Sannita
7. Natale Giuseppe - Ari
8. Carri Crescentino - Lama dei Peligni
9. Medori Pasquale - Casacanditella
10. Colacito Luigi - Casalanguida

Il concorrente dott. Barbati Lorenzo, sebbene classificato terzo, non viene dichiarato vincitore di alcuna condotta, perchè l'unica richiesta in termine utile, Chieti, è stata assegnata ad altro concorrente che precede in graduatoria.

Si dispone che il presente decreto venga pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e per otto giorni consecutivi all'albo della Prefettura ed a quello dei Comuni interessati.

Chieti, addì 7 settembre 1938 - Anno XVI

p. *Il prefetto*: SARNO

(4142)

REGIA PREFETTURA DI TRENTO

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Visto che il dott. Zuenelli Aldo vincitore del concorso al posto di medico condotto di Vallarsa, ha rinunciato al posto stesso;
Che dei concorrenti che seguono il predetto in graduatoria, di cui al decreto prefettizio del 21 luglio 1938, n. 25855 3ª, il dott. Alberto Dorigotti vincitore del posto di Vermiglio, è il primo che ha diritto di preferenza, ed interpellato, ha dichiarato di accettare la sede vacante di Vallarsa;
Visto l'art. 26 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il signor dott. Dorigotti Alberto è dichiarato vincitore del concorso al posto di Vallarsa ed è designato per la nomina al posto stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della provincia di Trento e per otto giorni consecutivi all'albo di questa Prefettura e a quello del comune di Vallarsa.

Trento, addì 6 ottobre 1938 - Anno XVI

Il prefetto: FELICE

(4108)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.